

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)

COPIA/ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86

Categoria II Classe --

OGGETTO: Interventi di sostegno e di integrazione sociale per una famiglia con 4 figli minori sfrattata dalla propria casa a seguito dell'applicazione dell'ordinanza sindacale n. 11 del 20.02.2018.

L'anno 2018 il giorno 22 del mese di maggio alle ore 13,00 nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. Carmino D'Aponte – SINDACO F.F.	X		4. Rossella D'Angelo	X	
2. Mario Lamanna	X		5. Gennaro Serra	X	
3. Carmela Giametta	X				

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco facente funzioni dott. **CARMINE D'APONTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuta meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Interventi di sostegno e di integrazione sociale per una famiglia con 4 figli minori sfrattata dalla propria casa a seguito dell'applicazione dell'Ordinanza Sindacale n. 11 del 20.02.2018.

Proponente: L'Assessore alle Politiche Sociali Dott.ssa Carmela Giametta

Relazione istruttoria del Responsabile del 2° Settore Politiche Sociali

PREMESSO

= che l'art. 13 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) stabilisce – tra l'altro – che spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione nel settore organico dei servizi alla persona e alla comunità,

= che l'art. 1 della Legge 8.11.2000, n. 328 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) afferma che la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

= che in attuazione della Legge 328/2000 la Regione Campania ha emanato la Legge n. 11 del 23.10.2007 (*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000, n. 328*) che all'art. 1 afferma che essa, ispirandosi ai principi della Costituzione, della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, della Carta sociale europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

- disciplina la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali, che si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, attraverso l'integrazione degli interventi e servizi sociali, sanitari, educativi, delle politiche attive del lavoro, dell'immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, dell'apporto dei singoli e delle associazioni;
- promuove e assicura la pari dignità sociale della persona, le pari opportunità e l'effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza, attraverso l'attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di un sistema di protezione, a livello regionale e locale, fondato sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali e sociali, che concorrono alla costruzione di una comunità solidale;
- promuove la prevenzione, la riduzione, la rimozione delle cause di rischio, l'emarginazione, il disagio e la discriminazione in tutte le sue forme, favorendo l'integrazione e la partecipazione di tutti i membri della società;

= che l'art. 128 del D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*) definisce come servizi sociali "tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia";

= che il Titolo V del D. Lgs. 25.7.1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*) stabilisce, tra l'altro:

- all'art. 40, che le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e le associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza; che questi centri sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati in tempi brevi, e provvedono, ove

possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento sociale degli ospiti; lo stesso articolo stabilisce per gli stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di accesso all'abitazione in condizioni di parità con i cittadini italiani;

- all'art. 41 che gli stranieri regolarmente soggiornanti e i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani per le provvidenze e le prestazioni di assistenza sociale;
- all'art. 42, che lo Stato, le regioni, le province e i comuni favoriscono le misure di integrazione sociale anche con le organizzazioni stabilmente operanti in favore dei cittadini stranieri;
- all'art. 43, definisce come discriminatorio ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica; lo stesso articolo, al comma 2, indica gli atti discriminatori che un pubblico ufficiale e altri soggetti possono compiere nello svolgimento delle proprie attività, anche per quanto attiene all'accesso all'alloggio e ai servizi sociali;

= che il vigente *Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, ad associazioni e a enti pubblici e privati - ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - e per la concessione del Patrocinio del Comune* (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.02.2010) ha come sua finalità principale il contrasto delle situazioni di disagio economico, di emarginazione sociale delle persone e delle famiglie, e l'eliminazione delle cause economiche, culturali, ambientali e sociali delle disuguaglianze;

= che esso stabilisce che per le richieste di contributi e sussidi riguardanti esigenze urgenti che sopravvengono nel corso dell'anno, la Giunta Comunale, fatte le opportune valutazioni con i Settori amministrativi di competenza, può erogare gli interventi economici determinandoli singolarmente e caso per caso, secondo le disponibilità di bilancio;

= che l'art. 13 del suddetto Regolamento individua gli interventi che il Comune si impegna a realizzare per la solidarietà sociale in un elenco esemplificativo e non esaustivo, nel quale figurano gli interventi per le famiglie che devono fronteggiare particolari bisogni, tra cui quelli per l'integrazione dei cittadini immigrati;

= che l'art. 403 del Codice Civile disciplina l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori, prescrivendo che "quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione";

= che la Legge 4.5.1983, n. 184 (*Diritto del minore ad una famiglia*) all'art. 9 prescrive che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni bambino in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, e l'art. 10 della stessa Legge 184/1983 attribuisce al suddetto Tribunale la competenza ad adottare gli opportuni provvedimenti a tutela del minore stesso;

VISTA

= l'Ordinanza Sindacale n. 11 del 20.02.2018 avente ad oggetto *Prevenzione delle condizioni di sovraffollamento nelle abitazioni* con cui è stato stabilito che "è vietato consentire la permanenza ad uso abitativo, anche se temporaneamente ed occasionalmente, nei locali adibiti ad abitazione di più di una persona rispetto ai parametri indicati dal D.M. 05.7.1975 (condizioni di sovraffollamento ad uso abitativo) per unità abitativa fino a 38 mq, e di due persone per quelle di superficie superiore, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia. Rispetto ai suddetti parametri, in via del tutto eccezionale, è ammessa la tolleranza di una sola persona qualora nel nucleo familiare c'è un minore di anni 14, purché il minore sia un discendente diretto del capo famiglia, adottato e/o in affidamento giudiziale";

DATO ATTO

= che la suddetta Ordinanza prevede che, a seguito della diffida fatta dagli organi di Polizia, in caso di non ottemperanza il Funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale ordina lo sgombero dell'immobile dalle persone che vi alloggiavano;

= che in data 22.3.2018 si è presentata nell'ufficio del sottoscritto Responsabile del Settore Politiche Sociali una madre con tre dei suoi figli minori di cittadinanza bengalese (i cui dati identificativi vengono omessi in questo atto ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013, dando atto che essi sono inseriti nel fascicolo agli atti d'ufficio), tutti di cittadinanza straniera, la quale ha esibito un atto di diffida di sgombero per sovraffollamento emanato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune (datato 20 marzo e notificato il giorno successivo) chiedendo – grazie alla traduzione di uno dei figli – un intervento del Comune per poter trovare una nuova sistemazione alloggiativa per la propria famiglia;

= che la suddetta è una famiglia straniera composta da genitori di età inferiore ai 40 anni che hanno quattro figli minori (di 17, 12, 2 anni e l'ultima di solo 6 mesi) e che, nel caso non si fosse trovata una adeguata soluzione abitativa, vista la presenza di bambini di età inferiore ai 3 anni, al fine garantire la tutela dei minori ai sensi della Legge 184/1983, sarebbe stato necessario il collocamento urgente degli stessi insieme alla madre in una struttura residenziale;

= che per la delicatezza del caso il sottoscritto il giorno dopo ha interpellato per le vie brevi una Comunità di accoglienza per gestanti madri e bambini situata a pochi chilometri da Grumo Nevano e ha fatto una stima informale dei costi che si attestano su una retta giornaliera di € 55,00 per ogni minore e di € 45,00 per la mamma, per un totale giornaliero di € 265,00 (pari a € 7.950,00 mensili) tenendo conto, però, che il padre non verrebbe ospitato e che il primogenito (che è un adolescente) verrebbe a trovarsi in una struttura con bambini molto piccoli;

= che la Responsabile della suddetta struttura ha riferito che per la specificità del caso, dopo circa due mesi di ospitalità la Cooperativa che gestisce la struttura di accoglienza avrebbe attivato – come da loro prassi – un intervento con il reperimento di una casa in affitto per la famiglia e il tutoraggio per poche ore al giorno al domicilio della stessa, in un'ottica di pronta uscita dalla situazione di ospitalità di queste persone e di un rapido e completo recupero dell'autonomia familiare;

= che a fronte di questa eventualità così onerosa per le casse comunali l'Assessore alle Politiche Sociali si è impegnato informalmente a reperire un alloggio alla famiglia, individuandolo – vista l'urgenza – dopo pochi giorni in una via del centro, per il quale il proprietario ha richiesto un canone di locazione di € 400,00 mensili oltre alle spese di condominio di € 37,00;

CONSIDERATO

= che nel caso l'intervento dovesse esitare in una istituzionalizzazione della mamma e dei bambini, questa reciderebbe i legami interni alla famiglia stessa, minacciando la sua capacità di integrarsi nel territorio e attendere al proprio sviluppo;

= che la famiglia suddetta paga per la casa che deve ora lasciare un canone mensile di € 200,00 e che la differenza di € 237,00 rispetto all'eventuale nuova casa di abitazione sarebbe inferiore di € 28,00 alla retta di un solo giorno di accoglienza residenziale per la famiglia (dalla quale resterebbe comunque escluso il padre);

= che l'Assessore alle Politiche Sociali ha dato indirizzo al Servizio Sociale di valutare l'ipotesi di erogare un contributo di € 4.266,00 a sostegno dell'affitto e del condominio per 18 mesi e di incaricare contestualmente l'Associazione di volontariato "Centro Astalli Sud" (con la quale il Comune è convenzionato per il quarto quinquennio consecutivo per la gestione del Centro di seconda accoglienza per immigrati nella struttura di proprietà comunale sita al corso G. Mazzini n. 7) di progettare e realizzare un intervento di tutoraggio finalizzato al conseguimento di una piena autonomia abitativa del nucleo familiare a conclusione del periodo di sostegno economico, riconoscendo all'Associazione un rimborso di € 100,00 mensili per un totale di € 1.800,00 per tutta la durata dell'intervento;

= che, pertanto, il costo complessivo della suddetta proposta ammonta a € 6.066,00, pari alla retta per 23 giorni di permanenza nella struttura che è stata contattata informalmente dal Servizio Sociale;

= che, sulla scorta dei suddetti indirizzi, il Servizio Sociale ha provveduto:

- ad acquisire presso il IV Settore la copia degli altri provvedimenti di sgombero disposti in esecuzione della citata Ordinanza Sindacale n. 11 del 20.02.2018, dall'analisi dei quali è emerso che al momento non vi sono altre famiglie con bambini interessate ai provvedimenti di sgombero (ad eccezione del caso di un padre e del figlio diciassettenne, i quali però non si sono presentati al Servizio Sociale a chiedere alcun aiuto per trovare una nuova abitazione);
- ad acquisire copia del provvedimento di ulteriore proroga dei termini di sgombero, rilasciato il 13.4.2018 con prot. n. 4150 dall'Ufficio Tecnico del Comune, da cui risulta che il termine ultimo di sgombero è spostato a tutto il 27.4.2018, ed all'interno del quale risulta che in data 27.3.2018 è stata accolta dall'Amministrazione una prima istanza di proroga dei termini di sgombero sino al 12.4.2018 presentata dal proprietario dell'appartamento;
- ad acquisire la relazione del VI Settore Tecnico del Comune del 13.4.2018 prot. n. 28 da cui risulta che l'appartamento individuato dall'Assessore è stato oggetto di un sopralluogo dei tecnici comunali e che per esso sussistono tutte le condizioni igieniche e di salubrità previsti dalla vigenti norme per la permanenza di 6 persone;
- ad acquisire la relazione socio-ambientale del Servizio Sociale datata 19.4.2018 prot. n. 4404 da cui si rileva, tra l'altro:
 - che i due bambini più piccoli, di 2 anni e di 6 mesi, sono nati successivamente alla locazione della casa e che per tale motivo essa è divenuta inadeguata per la quadratura;
 - che le condizioni economiche della famiglia, che ha un reddito mensile e percepisce l'assegno mensile dell'INPS per le famiglie con almeno tre figli minori, garantiscono la sussistenza ma non consentono la locazione di un alloggio adeguato alle esigenze abitative della famiglia stessa;
 - che l'allegata attestazione ISEE in corso di validità presenta un valore di € 4.152,30;
- ad acquisire la richiesta di un contributo economico per sostenere le spese di affitto di una nuova abitazione presentata il 20.4.2018 con prot. n. 4420 dalla signora B.M. da cui risulta anche la dichiarazione di accettazione del tutoraggio proposto dal Comune e di essere consapevoli che in caso di mancato pagamento dell'affitto il Comune potrà revocare la concessione del contributo;
- la dichiarazione di disponibilità a svolgere il tutoraggio presentata dall'Associazione di Volontariato "Centro Astalli Sud" del 20.4.2018 prot. n. 4447;

CONSIDERATO altresì

= che nel corso dell'istruttoria sopra descritta il proprietario dell'abitazione individuata dall'Assessore ha dichiarato di non essere più disponibile a concederla in affitto;

= che a seguito di un ulteriore lavoro di ricerca sul territorio l'Assessore alle Politiche Sociali in data 26.4.2018 ha acquisito la disponibilità alla locazione di un'abitazione sita anch'essa al centro della città, i cui proprietari hanno dato la propria disponibilità alla locazione ad un canone di € 400,00 mensili, senza spese di condominio;

= che, sulla scorta di quanto sopra illustrato, questo Settore ha provveduto:

- ad acquisire la lettera del 09.5.2018 prot. n. 5019 con cui i Sigg. Truppa Idilia, Rossi Armando, Rossi Vincenzo e Rossi Anna, proprietari di un appartamento ubicato in via A. Diaz n. 3, hanno comunicato la propria disponibilità a stipulare un contratto di locazione con la famiglia straniera sfrattata, precisando di essere stati informati dal Servizio Sociale che l'Associazione di Volontariato "Centro Astalli Sud" di Grumo Nevano sarà incaricata dal Comune di realizzare un progetto di tutoraggio della stessa famiglia per un anno e mezzo, e che tale progetto includerà, oltre all'aspetto socio-educativo, anche l'assistenza alla famiglia a partire dalla fase dei primi contatti per la stipula e per la redazione del contratto stesso e per il pagamento del canone mensile e di ogni altro adempimento che si renderà necessario;
- a richiedere con lettera del 10.5.2018 prot. n. 5081 la relazione del VI Settore Tecnico del Comune, ricevuta il 14.5.2018 con prot. n. 5185 da cui risulta che l'abitazione posta in

via A. Diaz n. 3, debitamente individuata con i dati catastali, è stata oggetto di un sopralluogo dei tecnici comunali e che per essa sussistono tutte le condizioni igieniche e di salubrità, rientranti nei parametri previsti dalla Legge del 05.7.2009 n. 94 e dal Decreto Ministeriale del 05.7.1975 per la permanenza di 6 persone;

DATO ATTO

= che, in analogia con le suddette considerazioni fatte sulla prima casa individuata, per l'alloggio ora reperito e disponibile, il canone di locazione è superiore di € 200,00 rispetto all'affitto di € 200,00 che la famiglia ha pagato sino ad ora e che questa differenza è inferiore di € 65,00 alla retta di un solo giorno di accoglienza residenziale per la famiglia (dalla quale resterebbe comunque escluso il padre) ammontante a € 265,00;

tanto premesso, si invia la presente relazione istruttoria alla Giunta Comunale per i provvedimenti che vorrà adottare.

Grumo Nevano, lì 16.5.2018

Il Responsabile del Settore
Dott. Ferdinando Favasso

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI

LETTA la relazione istruttoria del Responsabile del 2° Settore;

CONSIDERATO

- = che il Comune è titolare delle funzioni amministrative che riguardano la popolazione nel settore organico dei servizi alla persona e alla comunità;
- = che è necessario sostenere con un idoneo intervento la situazione di disagio abitativo in cui si trova la suddetta famiglia di persone immigrate, che ha quattro figli minori (di cui due piccolissimi) e che è stata sfrattata a seguito dell'applicazione dell'Ordinanza Sindacale n. 11 del 20.02.2018 riguardante la prevenzione delle condizioni di sovraffollamento nelle abitazioni;
- = che un intervento di sostegno economico limitato nel tempo per coprire una parte delle spese di affitto di una nuova casa, associato al tutoraggio di un'Associazione che svolge da un ventennio in questa città un'attività di accoglienza ed integrazione delle persone immigrate, conseguirebbe l'obiettivo di prevenire la temporanea istituzionalizzazione della mamma e dei bambini in una struttura di accoglienza con un provvedimento d'urgenza (da comunicare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli) che il Comune dovrebbe adottare se la famiglia dovesse restare anche una sola notte senza un posto dove alloggiare;
- = che la soluzione dell'ospitalità anche temporanea in una apposita struttura reciderebbe i legami interni alla famiglia stessa, minacciando la sua capacità di integrarsi nel territorio e attendere al proprio sviluppo;
- = che l'art. 13 del vigente Regolamento comunale per la concessione dei contributi economici individua gli interventi che il Comune si impegna a realizzare per la solidarietà sociale in un elenco esemplificativo e non esaustivo, nel quale figurano gli interventi per le famiglie che devono fronteggiare particolari bisogni, tra cui quelli riguardanti l'integrazione dei cittadini immigrati;
- = che valutando la semplice convenienza economica per il Comune - nella consapevolezza che l'affidamento dei servizi sociali può avvenire esclusivamente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa essendo vietata quella al massimo ribasso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 30.3.2001 recante *Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della*

legge 8 novembre 2000, n. 328 - emerge che a fronte del costo di € 7.950,00 per 1 solo mese di ospitalità in una struttura di accoglienza, il costo di un intervento di sostegno economico per l'affitto per 18 mesi, integrato da un apposito tutoraggio in itinere finalizzato a garantire l'efficacia dell'intervento, ammonta a € 5.400,00, vale a dire il costo delle rette per 20 giorni di ospitalità in una struttura residenziale, ma che - in questo caso - sarebbe un costo diluito nell'arco di un anno e mezzo;

= che nell'istruttoria emerge che non ci sono altre famiglie che si trovano in una analoga situazione per effetto dell'applicazione della già citata Ordinanza n. 11/2018;

RITENUTO opportuno proporre alla Giunta Comunale l'adozione di un provvedimento in merito;

PROPONE

per i motivi suddetti,

= **di approvare** l'intervento di sostegno economico e di integrazione sociale per una famiglia con 4 figli minori sfruttata in applicazione dell'Ordinanza Sindacale n. 11 del 20.02.2018, articolandolo in:

- erogazione del contributo di € 3.600 per l'integrazione del costo dell'affitto mensile per 18 mesi (dal mese di giugno 2018 al mese di novembre 2019, per l'importo di € 200,00 mensili);
- affidamento all'Associazione di Volontariato "Centro Astalli Sud" del progetto di tutoraggio per 18 mesi e concessione del contributo di € 1.800,00 - vale a dire di € 100,00 mensili, specificando che il progetto deve prevedere, tra l'altro, che per i primi 9 mesi il contributo mensile verrà liquidato all'Associazione, mentre nei successivi 9 mesi direttamente alla famiglia, che l'Associazione invierà della relazioni semestrali al Servizio Sociale e che segnalerà ogni elemento che possa compromettere l'efficacia dell'intervento;

= **di dare l'indirizzo** al Responsabile del 2° Settore di provvedere agli adempimenti conseguenti a questa Deliberazione.

data 16.5.2018

l'Assessore alle Politiche Sociali
Dott.ssa Carmela Giametta



Pareri dei Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

Parere di regolarità tecnica:

favorevole, specificando che l'impegno di spesa complessivo di € 5.400,00 sarà così articolato:

= con imputazione nella Parte Spesa del PEG 2018 alla Missione 12:

- Programma 7 "Interventi per le famiglie" al Capitolo n. 20291 Interventi e servizi per il sostegno alle famiglie per € 1.400,00;
- Programma 4 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" al Capitolo n. 20290 Altri interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale per € 700,00;


= con imputazione nella Parte Spesa del PEG 2019 alla Missione 12:

- Programma 7 "Interventi per le famiglie" al Capitolo n. 20291 Interventi e servizi per il sostegno alle famiglie per € 2.200,00;
- Programma 4 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" al Capitolo n. 20290 Altri interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale per € 1.100,00.

non favorevole

data 16.5.2018

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali
Dott. Ferdinando Tavasso



Parere di regolarità contabile:

favorevole

non favorevole

data 17/5/18

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Raffaele Campanile



prevot. n. 44/2018 cap. 20291
prevot. n. 45/2018 cap. 20290
prevot. n. 46/2018-19 cap. 20291
prevot. n. 47/2018/19 cap. 20290

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO f.f.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Carmine D'Aponte

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 22/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22/05/2018

viene comunicata con lettera prot. n. 5484 in data 22/05/2018 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/05/2018

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante